

F.I.D.S.
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N 1/21
Proc.to RGPF 25/19 - RGTF 1/20

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Maria Cecilia Morandini - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. RGPF 25/19 e RGTF 1/20 promosso nei confronti dei tesserati
BANI DINO, BEZZON CRISTIANO, BOCCIO DAVID, MOLINARI GIUSY, SIMEONE
DOMENICO, SCORDO GIUSEPPE GIOVANNI e VENEGONI IVAN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con denuncia pervenuta in data 20 dicembre 2019, il Sig. Maurizio Colombo segnalava alla Procura Federale l'esistenza di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Rimini aperto nei confronti dei sopra indicati tesserati per presunti illeciti sportivi perpetrati in occasione dei Campionati Italiani organizzati a Rimini dalla FIDS fra il 5 e 15 luglio 2018. A sostegno delle proprie affermazioni, il Colombo allegava all'esposto l'ordinanza dispositiva di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Rimini il 4 novembre 2019 nell'ambito

del procedimento penale R.G.N.R. 3582/18 – 130/19 RG. GIP per una presunta frode sportiva messa in atto dai deferiti.

La Procura Federale, sulla base di quanto ricevuto, avviava una indagine che si concludeva, previa concessione da parte del Procuratore Generale dello Sport di due proroghe, il 14 settembre 2020 con il deferimento dei sopra indicati tesserati.

La Procura Federale, esaminate le singole posizioni e contestato ad ognuno le specifiche condotte illecite accertate a seguito della attività istruttoria espletata, deferiva gli odierni incolpati per le seguenti violazioni regolamentari:

- dell'art. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva e vieta di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia circa la rilevanza disciplinare delle condotte di frode sportiva;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, circa i principi, le norme e le consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- dell'art. 15, lettera a) e b) del Regolamento organico della FIDS nonché dell'art. 4 n. 1 e 2 del regolamento di Giustizia FIDS circa la condotta dell'illecito sportivo.

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale fissava la discussione con modalità da remoto per il giorno 9 novembre 2020.

All'udienza del 9 novembre 2020, il Tribunale, presenti tutti i difensori degli incolpati unitamente ai propri assistiti, ad eccezione dei soli tesserati Bani e Venegoni e con la presenza del Procuratore Federale, rilevava la mancata notifica del deferimento e del provvedimento di fissazione dell'udienza al Venegoni e rinviava il procedimento al 3 dicembre 2020 mandando alla segreteria di provvedere alla notifica.

All'udienza del 3 dicembre 2020 svoltasi con modalità da remoto, preso atto della ritualità della notifica al Venegoni e della nomina del proprio difensore, presenti tutte le parti ad eccezioni dei tesserati Simeone e Venegoni, il Presidente, in difetto di ulteriori eccezioni preliminari, invitava le parti a concludere.

Il Procuratore Federale, previa riqualificazione dei fatti nella violazione di cui all'art. 5 del regolamento di giustizia FIDS (illecito sportivo e non più frode sportiva), insisteva per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e chiedeva l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei termini di seguito riportati, determinate tenendo in considerazione la condotta ed il ruolo dagli stessi assunto nell'ambito della condotta illecita oltre che in ambito federale:

- per Venegoni Ivan e Boccio David la sanzione della radiazione;
- per Bani Dino la sanzione della sospensione per anni 5;
- per Bezzon Cristiano la sospensione per anni uno;
- per Simeone Domenico la sanzione della sospensione per anni due;
- per Scordo Giuseppe Giovanni la sanzione della sospensione per anni 5;

- per Molinari Giusy la sanzione della sospensione per anni due.

Le difese degli incolpati concludevano chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti.

Il Tribunale si riservava di decidere.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale, ritenuto necessario ascoltare il tesserato Scordo in quanto già sentito dalla Procura Federale nella qualità di denunciante dei medesimi fatti per cui è oggi è stato deferito, rimetteva la causa sul ruolo fissando a tal fine l'udienza del 18 dicembre 2020, sempre con modalità da remoto, con invito alla Procura Federale di depositare, prima dell'udienza, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare cui il difensore dello Scordo aveva fatto menzione nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2020.

All'udienza del 18 dicembre 2020, sentito l'incolpato Scordo, il Tribunale Federale invitava nuovamente le parti a concludere.

Le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 3 dicembre 2020.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva il dispositivo ritualmente pubblicato sul sito federale, con riserva di motivazione.

MOTIVI

Dall'esame dell'ordinanza cautelare resa dal GIP del Tribunale di Rimini, elemento probatorio cardine dell'impianto accusatorio nella quale sono stati dettagliatamente riportati gli esiti delle intercettazioni telefoniche relative alle utenze dei deferiti e dei messaggi rinvenuti nel telefono cellulare sequestrato al Venegoni, non emergono dubbi in ordine alla responsabilità disciplinare degli odierni incolpati che, a vario titolo e con diversi ruoli, hanno posto in essere una condotta gravemente contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Orbene. Con riferimento alla rilevanza probatoria dell'ordinanza cautelare del GIP, rileva evidenziare come nessuno degli incolpati abbia di fatto sollevato eccezioni in ordine alla attribuibilità e veridicità del contenuto delle singole conversazioni o degli stralci dei messaggi telefonici acquisiti ed utilizzati dal giudice penale; ne consegue che il contenuto delle intercettazioni o dei messaggi estrapolati dal telefono cellulare del Venegoni devono considerarsi in questa sede come fatto storico accertato.

Partendo quindi da questo fondamentale presupposto probatorio, tenuto conto di quanto emerso dalle intercettazioni e dagli scambi di messaggi whatsapp, non può che riconoscersi l'esistenza tra i deferiti di un sodalizio, apparentemente ben consolidato, nel quale il Venegoni Ivan, maestro di danza, impartiva precise disposizioni ai giudici federali Bani Dino e Boccio David ed al direttore di gara Scordo Giovanni Giuseppe in merito agli atleti da favorire nelle singole competizioni, con la partecipazione, anche se passiva, dei soggetti beneficiari delle segnalazioni, perfettamente consapevoli e conniventi nell'intento illecito. Una posizione a parte è assunta dalla deferita Molinari Giusy che, senza concorrere con gli altri, ha posto in essere una medesima ma autonoma condotta illecita sempre in occasione dei Campionati Italiani del 2018 a Rimini.

Le evidenze probatorie consentono pertanto di ritenere realizzata la condotta illecita di cui all'art. 5 del regolamento di giustizia FIDS, così come correttamente riqualificato il fatto.

Ciò detto, entrando nel merito di ogni singola posizione si osserva quanto segue.

Posizioni Venegoni Ivan, Bani Dino, Boccio David e Scordo Giuseppe Giovanni

Nell'ordinanza cautelare acquisita si evince, senza dubbio alcuno, come i quattro soggetti sopra indicati siano stati i principali attori del disegno illecito posto in essere in occasione dei Campionati Italiani tenutisi a Rimini dal 5 al 15 luglio 2018.

I numerosi scambi di messaggi intercorsi tra Venegoni, maestro di danza e soggetto direttamente interessato nella vicenda in quanto appartenente alla società Jolly Dance Asd, partecipante con i suoi atleti alla competizione sportiva, il Bani Dino e Boccio David, giudici di gara, e Scordo Giuseppe Giovanni, direttore di gara, non lasciano dubbi in ordine alla loro responsabilità disciplinare ed al loro ruolo di ideatori ed organizzatori del sodalizio.

In tutte le conversazioni tra loro intercorse si evince infatti, in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile, l'accordo esistente di favorire alcune coppie alle quali i giudici di gara ed il direttore di gara, sistematicamente, in esecuzione di un piano concordato, attribuivano il proprio pieno consenso attribuendo votazioni perfettamente in linea con le disposizioni ricevute.

Si citano i seguenti scambi di messaggi e telefonate:

7 luglio 2018 , gara 12/13 B3 Danze latine: il Venegoni segnala a Boccio David la coppia n. 135 (messaggio tra le utenze in uso a Venegoni e Boccio "*12/13 B3..135*" pag. 12 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino.

10 luglio 2018, gara 65/69 B2 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio la coppia 102 Centini (messaggio tra le utenze in uso a Venegoni e Boccio "*Centini 65/69 b2 102 vincente*" pag. 13 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrova Boccio David.

10 luglio 2018 , gara 65/69 B1 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio David e Bani Dino la coppia n. 284 Mossoni Antonio appartenente alla società Jolly Dance Asd di appartenenza di Venegoni (messaggi tra le utenze in uso a Venegoni, Boccio e Bani “*Mossoni Antonio 65/69b1 numero 284 vincente*” pag. 14 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino.

10 luglio 2018 , gara 70/74 B1 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio David e Bani Dino la coppia n. 127 composta da tali Remigio e Anna sempre della Jolly Dance Asd (messaggi tra le utenze in uso a Venegoni, Boccio e Bani “*Remigio e Anna 127 70/74 b1 vincente*” pag. 16 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino.

11 luglio 2018 , gara 61/64 B1 Danze Standard: il Venegoni segnala a Bani Dino come vincente la coppia n. 120 ed il secondo posto o terzo posto alla coppia n. 209 quest’ultima appartenente alla Jolly Dance Asd (messaggio tra l’utenza in uso a Venegoni e Bani “*Per domani 61/64 b1 numero 209 primo*” Il Bani rispondeva con segno di assenso. E poi seguiva “*mi hanno detto che c’è una brava la 120 mettete prima quella e la mia 2/3*” pag. 16 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino; la coppia vincente risultava la 120 mentre quella del Venegoni giungeva seconda.

11 luglio 2018 , gara 61/64 B3 Danze Standard: il Venegoni segnala a Bani Dino la coppia n. 325 (messaggio tra l’utenza in uso a Venegoni e Bani “*325 b3*” pag. 19 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino.

12 luglio 2018 , gara 45/54 B2 Danze Standard: il Venegoni il giorno antecedente la gara, in una conversazione telefonica con una certa Canova Anna, riferisce di voler far vincere il giorno successivo la coppia di Bezzon Cristiano tesserato con la società Fly Dance Academy. Nella medesima giornata dell' 11 luglio, il Venegoni chiama il Bezzon al quale dice *“domani Dell'Oro ha il cinquantaquattro”*. Il Bezzon risponde *“ah va bene”* ed il giorno della gara il Venegoni in una conversazione telefonica con Boccio segnala le coppie n. 189 e 54. Anche in tale occasione nel collegio giudicante vi è la presenza del Boccio.

12 luglio 2018, gara 45/54 B3 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio i numeri 8 e 43 (chiamata tra l'utenza in uso a Venegoni e Boccio *“...omissis...adesso portate avanti l'8 ed il 43 ok..ok..mi senti?”* il Boccio risponde *“si ti sento”* (pag. 22 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrova Boccio David.

10 luglio 2018 , gara 70/74 B1 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio David e Bani Dino la coppia n. 127 composta da tali Remigio e Anna sempre della Jolly Dance Asd (messaggi tra le utenze in uso a Venegoni, Boccio e Bani *“Remigio e Anna 127 70/74 b1 vincente”* pag. 16 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrovano Boccio David e Bani Dino.

13 luglio 2018, gara 55/60 B1 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio David la coppia n. 83. (telefonata tra le utenze in uso a Venegoni e Boccio *“ascoltami, il quattro e zero cinque, allora nella B1 ottantatre vè fisso”* il Boccio *“si”* (pag. 24 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrova Boccio David.

13 luglio 2018, gara 55/60 B2 Danze Standard: il Venegoni riferisce a Boccio David come la gara dovesse essere vinta dalla coppia 405 con al secondo posto la coppia della Jolly dance Asd (telefonata tra le utenze in uso a Venegoni e Boccio *“dillo a tutti. Nella, nella B2 il quattrocentocinque è passato. Secondo te è più bravo di tutti?”* il Boccio *“si”* il Venegoni *allora fai vincere lui s...secondo il mio ok?”* il Boccio *“ok”* (pag. 25 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrova Boccio David.

13 luglio 2018, gara 55/60 B3 Danze Standard: il Venegoni segnala a Boccio David la coppia n. 24. (telefonata tra le utenze in uso a Venegoni e Boccio *“e nella B3 il mio 24 e questo punto ok?”* il Boccio *“si ok va bene”* (pag. 27 ordinanza cautelare); nel collegio giudicante si ritrova Boccio David.

14 luglio 2018, arena rossa gara 65/69 B2 Ballo da sala: il Venegoni al telefono con il Direttore di Gara Scordo Giovanni dispone che la coppia n. 188 raggiunga la finale (telefonata tra le utenze in uso a Venegoni e Scordo *“ricordati quella uno otto otto lì perché è passata abbastanza bene ma fermami un po' di gente”* lo Scordo *“quale, quale, quale, quale”* il Venegoni *“la uno, la uno otto otto, sessantacinque B2”* lo Scordo *“ok, ok”* Il Venegoni *“fagli fare la finale, vedi tu chi agganciare, il pannello ce l'hai ok?”* Lo Scordo *“ok ciao”* (pag. 28 ordinanza cautelare). Il Venegoni poco dopo contattava nuovamente lo Scordo raccomandandogli di non far vincere la sua coppia ma di farla arrivare quarta o quinta. (telefonata tra Venegoni e Scordo *“la mia la mia coppia non fatela vincere oh”* lo Scordo *“no, no, no, tranquillo, no”* il Venegoni *“quarto o quinto quello che è. Hai capito”* lo Scordo *“uno otto otto, uno otto otto”* pag. 24 ordinanza cautelare).

Sul ruolo dello Scordo, sempre nell'ordinanza cautelare, si legge come lo stesso fosse non solo perfettamente a conoscenza dei fatti ma abbia in realtà assunto nella vicenda un ruolo determinante e concorrente tanto da aver cercato di coprire il Boccio sorpreso a suggerire ad altro giudice i numeri comunicati dal Venegoni. Sul punto si richiama l'intercettazione telefonica tra il Venegoni ed il Boccio (pag. 29 dell'ordinanza cautelare il Boccio *“l'ho scampata?”* il Venegoni *“Per ora si”* il Boccio *“potrebbe darmi sei mesi più avanti?”* il Venegoni *“no. Scordo ha dichiarato che loro hanno dichiarato il falso”* il Boccio *“ si me lo ha detto. Mi ha parato il culo. Anche lui”*)

Si evidenzia che tale circostanza è emersa anche nel corso del procedimento disciplinare poi archiviato cui ha fatto riferimento la difesa dello Scordo.

Nessun dubbio quindi sulla responsabilità disciplinare di Venegoni, Bani, Boccio e Scordo a nulla rilevando se la condotta abbia potuto effettivamente alterare l'esito delle competizioni, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'illecito sportivo, il solo fatto di aver richiesto e attuato valutazioni tecniche svincolate dalla effettiva capacità dei partecipanti, condizionate dalla mera volontà del soggetto richiedente, nel caso il Venegoni.

Bezzon Cristiano

Parimenti responsabile per l'illecito contestato appare Bezzon Cristiano, che sebbene abbia assunto nella vicenda un ruolo decisamente inferiore e marginale, risulta essere tra i soggetti beneficiari delle disposizioni impartite da Venegoni e quindi come tale, partecipe dell'illecito sodalizio.

Il Bezzon compare nella vicenda con riferimento alla gara del 12 luglio 2018 – arena verde 45/54 B2 danze Standard (pag. 20 e 21 della ordinanza cautelare) come destinatario di un'unica telefonata fatta dal Venegoni che gli comunica il numero della sua coppia (Dell'Oro n. 54).

Malgrado apparentemente irrilevante, la telefonata, se inserita nel più ampio contesto di accordi, assume certamente connotati diversi e tali da ritenere anche il Bezzon responsabile dell'addebito disciplinare.

Si evidenzia infatti che il Venegoni dopo aver comunicato al Bezzon il numero della sua coppia, raggiunge telefonicamente il giudice di gara Boccio David segnalando i numeri 189 e 54. Il Boccio si adeguava nelle votazioni alla richiesta del Venegoni e la coppia con il numero 54 risultava vincente.

E' di tutta evidenza che la telefonata fatta al Bezzon dal Venegoni debba sicuramente intendersi come un "segnale" di rassicurazione sul buon esito della competizione; diversamente non si comprende per quale ragione il Venegoni, particolarmente attivo in quei giorni a comunicare le sue decisioni ai giudici di gara, avrebbe dovuto fornire al Bezzon una notizia del tutto irrilevante quale il numero della sua coppia in gara.

Anche il Bezzon deve essere ritenuto responsabile dell'illecito sportivo contestato avendo accettato e partecipato all'azione illecita.

Simeone Domenico

Quanto sopra detto deve essere riferito anche alla posizione del Simeone Domenico che, in occasione della gara del 12 luglio 2018 arena verde 45/54 B3 danze standard (pag. 22 della

ordinanza cautelare) spaventato per il possibile esito negativo della competizione telefona al Venegoni con il quale intrattiene la seguente conversazione: Venegoni “*dimmi*”, Simeone “*eh lo spareggio con quello di Francesconi non può passare, balla meglio di Francesconi*” Venegoni “*adesso vediamo, anche li ci mettiamo li, stai tranquillo*” Simeone “*vai si arrivo ciao*”. Anche il Simeone quindi, per paura di perdere nello spareggio con un’altra coppia, si rivolge al Venegoni nella piena consapevolezza che sarebbe stato aiutato. Tale ultima circostanza, ossia la sicurezza di trovare nel Venegoni un aiuto per ottenere una vittoria, oltre elemento utile a dimostrare la responsabilità del Simeone, consente di ritenere che la condotta illecita emersa solo in occasione dei Campionati Italiani sia stata di fatto posta in essere anche in altre occasioni in quanto nota ed evidentemente ben collaudata.

Per questi motivi anche il Simeone non può che essere ritenuto responsabile degli addebiti ascritti.

Molinari Giusy

Per quanto riguarda la Molinari, tecnico e giudice di gara FIDS, sebbene non direttamente connessa con le posizioni del Venegoni e dei giudici di gara Boccio e Bani, dall’esame dell’ordinanza cautelare, emerge come la stessa abbia tentato di ottenere un risultato favorevole, sempre in occasione dei Campionati Italiani di Rimini, chiedendo un piacere personale al giudice di gara Nicola Serena sentito a SIT nell’ambito del noto procedimento penale. Il giudice di gara Serena infatti, in quella sede ha riferito di aver ricevuto, una settimana prima delle competizioni, dal tecnico Molinari, la richiesta di aiuto per sostenere alcune coppie. A conforto di quanto riferito, il Serena ha prodotto agli inquirenti una serie di

messaggi inviati dalla Molinari (*“Ok ti posso mandare qualcosa per qualcuno che mi ha dato una mano in questi giorni?”...Ehi amo dobbiamo aiutare dei gruppi forti e tutelarli”... pag. 32 e 33 della ordinanza cautelare*).

Anche con riferimento alla Molinari, l’evidenza dei fatti, consente di ritenerla responsabile degli addebiti contestati.

Ciò detto, passando alla quantificazione delle sanzioni, tenuto conto delle diverse condotte poste in essere dai protagonisti, della loro gravità sia con riferimento al ruolo assunto nella vicenda che agli incarichi detenuti in ambito federale, tenuto anche conto della condotta sostanzialmente collaborativa degli incolpati che non hanno disconosciuti i fatti limitando le proprie difese ad un invito ad una corretta lettura degli accadimenti, questo Tribunale ritiene congruo applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- BANI DINO anni quattro e mesi sei di squalifica (pena base anni quattro aumentata per l’aggravante della carica rivestita);
- BEZZON CRISTIANO mesi sei di squalifica;
- BOCCIO DAVID anni quattro e mesi sei di squalifica (pena base anni quattro aumentata per l’aggravante della carica rivestita);
- MOLINARI GIUSY anni uno e mesi sei di squalifica;
- SIMEONE DOMENICO anni uno e mesi sei di squalifica;
- SCORDO GIUSEPPE GIOVANNI anni due e mesi sei di squalifica (pena base anni due aumentata per l’aggravante della carica rivestita);
- VENEGONI IVAN anni quattro di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, dichiara BANI DINO, BEZZON CRISTIANO, BOCCIO DAVID, MOLINARI GIUSY, SIMEONE DOMENICO, SCORDO GIUSEPPE GIOVANNI e VENEGONI IVAN responsabili degli addebiti disciplinari loro ascritti e per l'effetto li condanna alle sanzioni così come specificato:

- BANI DINO anni quattro e mesi sei di squalifica;
- BEZZON CRISTIANO mesi sei di squalifica;
- BOCCIO DAVID anni quattro e mesi sei di squalifica;
- MOLINARI GIUSY anni uno e mesi sei di squalifica;
- SIMEONE DOMENICO anni uno e mesi sei di squalifica;
- SCORDO GIUSEPPE GIOVANNI anni due e mesi sei di squalifica
- VENEGONI IVAN anni quattro di squalifica.

Manda la segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 18 dicembre 2020

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Maria Cecilia Morandini